

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 aprile 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo delle produzioni di sementi secondo l'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 6.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7.

Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 8.

Integrazione dell'art. 20 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27, recante norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 1.

Provvedimenti straordinari per superare l'emergenza abitativa in Piemonte - Modifica della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 2.

Integrazione all'art. 4, legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, in materia di smaltimento rifiuti Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 3.

Rendiconti 1990 e 1991 di enti dipendenti dalla Regione e di enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali - Approvazione ed elencazione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1.

Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio triennale 1993-95. Pag. 18

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1992, n. 46.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1.

Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 settembre 1992, n. 34.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale recante la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1992, n. 35.

Regolamento di esecuzione all'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10: «Modifica della denominazione e dei compiti degli uffici provinciali n. 172 e n. 173» Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1992, n. 36.

Approvazione di profili professionali nell'artigianato. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1992, n. 37.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1992, n. 38.

Modifiche ai regolamenti di esecuzione all'art. 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio o di malattie contratte nell'adempimento del servizio Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 40.

Attribuzione di nuove funzioni a diversi uffici provinciali. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 41.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1993 Pag. 27

Provincia di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE** 11 dicembre 1992, n. 20-73 l.eg.

Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, concernente la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte negli edifici pubblici. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1992, n. 23-76 l.eg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 88 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 concernente il conferimento dei posti di capo squadra e di capo reparto Pag. 28

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo delle produzioni di sementi secondo l'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 5 del 19 gennaio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controlli

1. Per garantire gli agricoltori operanti sul territorio regionale sulle idoneità dei materiali sementieri che non sono assoggettati a preventivo controllo ufficiale ai fini della certificazione, la presente legge prevede controlli a cura dell'amministrazione regionale da effettuarsi all'immissione in commercio degli stessi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono disposti ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e dei requisiti indicati al secondo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono effettuati sulla base dei parametri fissati dalla legislazione statale vigente in materia di attività sementiera.

Art. 2.

*Procedimento**Analisi dei campioni e revisione delle analisi*

1. L'accertamento delle caratteristiche e dei requisiti dei prodotti sementieri è compiuto mediante analisi dei campioni.

2. Le analisi accertano, in particolare:

- a) la germinabilità, l'energia germinativa e la provenienza;
- b) lo stato fitosanitario;

c) la purezza della razza, da determinarsi mediante coltivazioni in parcella.

Le analisi sull'energia germinativa sono effettuate se e in quanto sia accertabile attraverso metodi scientificamente riconosciuti.

3. Gli esami relativi all'accertamento dello stato fitosanitario sono effettuati dall'osservatorio regionale per le malattie delle piante.

4. Gli esami relativi all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 2 sono effettuati, previa apposita convenzione, dal laboratorio di ricerca e analisi sementi della Università degli studi di Bologna e dal Consorzio emiliano-romagnolo - Aziende sperimentali (CERAS) di Bologna.

5. L'interessato alla revisione delle analisi ne richiede la effettuazione al competente Assessorato regionale, con istanza scritta, da inoltrare nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle analisi di prima istanza, che deve essere allegata all'istanza medesima. Le analisi sono effettuate dai laboratori specializzati di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 18 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1986, n. 244.

Art. 3.

Prelievo dei campioni

1. Al prelievo dei campioni per la effettuazione delle analisi provvedono agenti accertatori dell'amministrazione regionale abilitati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

2. Gli agenti accertatori, per lo svolgimento del compito loro demandato, possono accedere ai locali di selezione, confezionamento, deposito, vendita e rivendita delle sementi, nonché nelle aziende agrarie utilizzatrici.

3. Ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero ai sensi della lettera b) dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli agenti incaricati hanno altresì libero accesso agli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tramviarie, marittime, a bordo di piroscafi e di aerei, nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori e a qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.

4. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico, presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato, così composto:

a) da un esperto designato dall'Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Bologna;

b) da un esperto designato dall'Ente nazionale sementi clette - Bologna;

c) da un esperto dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante - Bologna;

d) da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi;

e) da due esperti nel settore della Produzione sementiera, designati dalla Giunta regionale;

f) da un addetto al Servizio produzioni agricole dell'assessorato all'agricoltura e alimentazione della Regione Emilia-Romagna, esperto nella materia.

2. Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico sono svolte da un collaboratore regionale.

3. Le sedute del Comitato tecnico-scientifico sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico che non appartengono al ruolo regionale e che non hanno con la Regione alcun rapporto di servizio si applicano le norme previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, relativamente al pagamento dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori del Comitato stesso.

Art. 5.

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed ha i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie e delle varietà per le quali devono essere prelevati i campioni, il numero di essi, le modalità di prelievo e le norme tecniche relative alla conduzione delle prove, qualora non risultino previste dalla vigente legislazione;

b) valuta e comunica alla Giunta regionale i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;

c) segnala alla Giunta regionale gli estremi delle violazioni riscontrate.

Art. 6.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Il produttore o il venditore, responsabile dell'apposizione del cartellino, che vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sementi per le quali non sono previsti controlli preventivi in fase di produzione:

a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 per sementi di provenienza diversa da quella indicata sul cartellino;

b) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 400.000 a L. 2.400.000 per sementi che non possiedono la prescritta purezza o identità varietale;

c) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 per sementi infestate da malattie o da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle stesse. Qualora si tratti di malattie diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, indipendentemente dall'applicazione della sanzione pecuniaria, si procede al sequestro delle sementi e il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio ordina la distruzione delle sementi infestate, da parte della ditta interessata, senza indennizzo;

d) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000 per sementi che non possiedono il grado di energia germinativa che è fissato da specifiche disposizioni di legge.

2. Chiunque si rifiuta di fornire o di fare prelevare i campioni di sementi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di L. 250.000 a L. 1.250.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscono reato.

Art. 7.

Cooperazione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al comma 4 dell'art. 2 la regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio, a norma del disposto dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 gennaio 1993

BOSELLI

93R0099

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 6.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 29 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0141

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7.

Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 29 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Revisione della dotazione organica regionale

1. In coerenza con i principi di efficienza ed economicità della spesa pubblica previsti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed in relazione alle esigenze funzionali di complessivo riassetto, la dotazione organica della regione è ridotta di 70 unità; è altresì ridotta di n. 365 unità la dotazione dell'apposito ruolo delle Aziende per il diritto allo studio previsto dall'allegato A della legge regionale 19 ottobre 1990 n. 46. Le dotazioni organiche in tal modo ridotte sono ripartite nelle qualifiche funzionali secondo quanto previsto nell'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, come sostituito dal comma 2.

2. L'art. 27 della legge regionale 44 1984, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 19 1985, dall'articolo unico, legge regionale 39 1986, dall'art. 2 della legge regionale 12 1987, dall'art. 38 della legge regionale 30 1987, dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 15 1988, dall'art. 16 della legge regionale 1 1989, dall'art. 23 della legge regionale 20 1989, dall'art. 1 della legge regionale 45 1990 e dall'art. 28 della legge regionale 41 1992 nonché dall'art. 1 della legge regionale 31 1988 e dall'art. 30 della legge regionale 46 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale è fissata in 3.844 unità, così ripartite tra le qualifiche funzionali:

I	0
II	20
III	150
IV	340
V	555
VI	871
VII	670
VIII	770
I dirigenziale	351
II dirigenziale	117

2. Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano istituiti, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1988, n. 31, n. 46 posti ad esaurimento, così ripartiti tra le qualifiche funzionali:

VI	8
VIII	4
I dirigenziale	34

3. Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano altresì istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dall'art. 30, comma 1 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46; essi sono così ripartiti tra le qualifiche funzionali:

III	19
IV	72
V	119
VI	28
VII	27
VIII	15
I dirigenziale	139

Art. 2.

Revisione della dotazione organica dell'ARNI

1. La dotazione organica dell'ARNI, stabilita dall'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 come modificata dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1990, n. 45, è ridotta da 112 a 100 unità. Pertanto il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 è così sostituito:

«2. All'Azienda è assegnata la seguente dotazione organica di personale:

II	qualifica funzionale	posti	—
III	qualifica funzionale	»	—
IV	qualifica funzionale	»	12
V	qualifica funzionale	»	60
VI	qualifica funzionale	»	15
VII	qualifica funzionale	»	3
VIII	qualifica funzionale	»	6
I	qualifica dirigenziale	»	3
II	qualifica dirigenziale	»	1

Totale posti 100».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 1 della L.R. n. 44 1984

1. Nell'art. 1, terzo comma, della L.R. n. 44 del 1984 è soppresso il seguente alinea:

«— la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione».

2. Nell'art. 1, quarto comma, della L.R. n. 44 del 1984 è inserito, prima del primo alinea, il seguente:

«— la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e profili professionali del personale dei servizi, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione».

Art. 4.

Norme transitorie e abrogazioni

1. Il personale inquadrato nella terza e nella quarta qualifica funzionale in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 3 agosto 1990, n. 45, rispettivamente all'art. 2 e ai commi 6 e 7 dell'art. 3, per l'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla IV qualifica funzionale ed al corso-concorso per l'accesso alla V qualifica funzionale è inquadrato nella qualifica di appartenenza, ove necessario, anche in soprannumero, fino alla conclusione delle indicate procedure concorsuali per il passaggio alla qualifica superiore.

2. È abrogato il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 3 agosto 1988, n. 31.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 gennaio 1993

BOSELLI

93R0142

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 8.

Integrazione dell'art. 20 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27, recante norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 29 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 20 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli interventi socio-assistenziali previsti al comma 3 dell'art. 17 possono essere gestiti anche dai singoli comuni nell'ambito della loro attività socio-assistenziale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 gennaio 1993

BOSELLI

93R0143

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 1.

Provvedimenti straordinari per superare l'emergenza abitativa in Piemonte - Modifica della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Comune dispone la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1991 occupavano senza titolo alloggi realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato.

2. La regolarizzazione del rapporto locativo, mediante provvedimento di assegnazione, è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte del nucleo familiare alla data dell'assegnazione;

b) all'accertamento, ad opera della Commissione di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, del possesso, da parte degli occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento dell'assegnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 2, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), della legge regionale 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni;

c) al recupero da parte dell'Ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione senza titolo. L'Ente gestore, peraltro, può consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore a due anni e con il pagamento dei relativi interessi legali;

d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato;

e) alla presentazione al Comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della domanda va presentata all'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) ove trattasi di alloggio occupato di proprietà e o in gestione del I.A.C.P. medesimo.

Art. 2.

1. La norma contenuta all'articolo 26, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applica nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rilasciato l'alloggio occupato senza titolo a seguito di provvedimento assunto dall'Ente gestore ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui l'occupante senza titolo abbia sottratto il godimento dell'abitazione ad altro legittimo assegnatario, l'Ente gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli notifica il provvedimento contenente l'ordine di rilascio, inviandone copia al Comune. Il provvedimento, contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

2. Il Comune, ricevuta la copia dell'ordine di rilascio, attribuisce all'occupante senza titolo, sempre che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), una abitazione con sistemazione provvisoria previa emissione da parte della Regione di provvedimento di riserva ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La sistemazione provvisoria ha termine con la conclusione delle procedure di assegnazione conseguenti a bando di concorso già pubblicato.

4. A tal fine l'occupante senza titolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento indicato al comma 1, deve presentare domanda di assegnazione al Comune che a sua volta provvede a trasmetterla alla Commissione assegnazione alloggi prevista dall'art. 10 della legge regionale 64/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La Commissione assegnazione alloggi, ove sia stata conclusa la graduatoria provvisoria ma non quella definitiva, dopo aver attribuito al richiedente il punteggio spettante, lo colloca nella corrispondente posizione di graduatoria.

6. In tale evenienza la sistemazione provvisoria cessa dopo l'assegnazione di un alloggio conseguente alla posizione in graduatoria dell'occupante temporaneo.

7. L'occupante senza titolo, qualora sia stato escluso dalla graduatoria per la impossibilità dei requisiti richiesti per l'assegnazione, deve rilasciare l'alloggio temporaneamente messogli a disposizione dal Comune nel termine di due anni decorrenti dall'avvenuta sistemazione provvisoria.

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32, è così sostituito:

«La deroga di cui al comma 1 ha efficacia fino al 31 dicembre 1993».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 gennaio 1993

BRIZIO

93R0150

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 2.

Integrazione all'art. 4, legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, in materia di smaltimento rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, si aggiunge il seguente comma:

«La Giunta regionale verifica la valenza delle proposte e delle risultanze scaturite dai lavori del Comitato Tecnico regionale, così come previsto nell'art. 12, comma tre, n. 7, limitatamente al riutilizzo degli scarti di lavorazione, e quando lo ritiene opportuno le adotta con proprio atto, al fine dell'applicazione della normativa tecnica nazionale e regionale sui rifiuti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 gennaio 1993

BRIZIO

93R0151

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1993, n. 3.

Rendiconti 1990 e 1991 di enti dipendenti dalla Regione e di enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali - Approvazione ed elencazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0152

LEGGE REGIONALE 21^a gennaio 1993, n. 4.**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0153

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1.****Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 19 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI****Art. 1.***Autonomia della comunità locale*

1. Le comunità locali sono autonome.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnici culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.
3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.
4. Il comune ha autonomia statutaria.
5. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.*Funzioni*

1. Il comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla regione e dalle province autonome.
2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 e quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresì le funzioni da esercitare in forma associativa.

Capo II**AUTONOMIA STATUTARIA****Art. 3.***Statuto comunale*

1. Il comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della giunta provinciale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del Governo competente.

Art. 4.*Contenuto dello statuto*

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della Valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

Art. 5.*Potestà regolamentare*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

*Capo III***ORGANI DEL COMUNE****Art. 6.***Organi*

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 7.*Consiglio comunale*

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 61 dello Statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

5. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 4 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica; i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

6. Il sindaco convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 8.*Diritti dei consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

Art. 9.*Giunta comunale*

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti e non superiore a dieci per gli altri comuni.

2. Lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

3. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta municipale, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta municipale viene determinato includendo nel computo il sindaco, avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al consiglio comunale.

Art. 10.*Elezione del sindaco e della giunta*

1. Il sindaco e la giunta comunale sono eletti dal consiglio alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco.

4. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza prescritta, il consiglio viene sciolto a norma dell'art. 58, comma 1, lettera b), punto 1).

5. La convocazione dei consigli comunali per l'elezione del sindaco e delle giunte comunali è disposta dal consigliere più anziano di età. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco e della giunta diventano esecutive entro otto giorni dall'invio alla giunta provinciale territorialmente competente, ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della giunta. Il sindaco e la giunta rimangono comunque in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Art. 11.*Sfiducia costruttiva e sostituzione di singoli componenti della giunta*

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da almeno un quarto dei consiglieri in carica con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione dei nuovi organi.

4. Alla sostituzione del sindaco e di singoli componenti della giunta dimissionari o revocati dal consiglio, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio.

5. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali, di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi.

Art. 12.*Indennità di carica*

1. Spetta ai consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute in misura non superiore a lire 100 mila, secondo quanto fissato dallo statuto in considerazione delle dimensioni

demografiche del comune. Spetta al sindaco, al suo sostituto e, nei casi previsti dalla legge, agli assessori comunali una indennità di carica.

2. La legge regionale disciplina dette indennità ed assicura, altresì, le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'art. 51, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 13.

Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Esso delibera:

a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale: le piante organiche e le relative variazioni;

d) le competenze tra i comuni e quelle tra comuni e altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) l'accensione di mutui e l'immissione dei prestiti obbligazionari che non siano già previsti nel bilancio di previsione;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio, a che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

o) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 4 e nei limiti di quanto previsto dal comma 1, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, per non più di due volte all'anno, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera n) del comma 2 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'art. 15, comma 5.

Art. 14.

Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 15.

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il presidente della giunta provinciale.

4. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 13, comma 4, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 57.

Art. 16.

Giuramento e distintivo del sindaco

1. Prima di assumere le funzioni, il sindaco, entro quindici giorni dall'esclusività della deliberazione di nomina, presta giuramento dinanzi al commissario del Governo di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della provincia autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare, è dichiarato decaduto dall'ufficio.

2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 17.

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e da altre disposizioni in materia.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del Governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al commissario del Governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del Governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il commissario del Governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli III e VII della legge 11 marzo 1972, n. 118.

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 18.

Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il presidente della giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 19.

Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i poteri del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'art. 42, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

Art. 20.

Consigli circoscrizionali

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale.

4. Lo statuto del comune stabilisce le modalità per l'elezione del presidente del consiglio di circoscrizione.

Capo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 21.

Organizzazione degli uffici

1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

Art. 22.

Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

3. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti sono attribuite ai dirigenti.

4. I dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di specializzazione dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono di norma conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni, con le modalità fissate dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente o funzionario nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi od uffici da loro diretti.

7. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative possono essere revocati in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla giunta comunale dal diretto superiore o, per il caso dei dirigenti, dal segretario comunale. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

8. La giunta comunale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato.

9. La revoca dell'incarico dirigenziale può avvenire anche ad istanza dell'interessato.

10. La revoca è altresì disposta per soppressione del servizio o dall'ufficio.

11. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

12. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per i dirigenti dello Stato.

Art. 23.

Segretario comunale

1. I segretari comunali sono dipendenti dei comuni, iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 22, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

3. I comuni possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

Art. 24.

Notifica degli atti

1. Le notificazioni degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del sindaco.

2. Gli incaricati sopradetti, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o delle particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

Capo V

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 25.

Fusione dei comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari e forme di assistenza tecnica e amministrativa.

2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate «municipi», con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

3. La legge regionale assicura inoltre al nuovo comune, costituitosi per fusione, contributi straordinari per i primi dieci anni successivi alla fusione stessa, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 6 e 7 dell'art. 42.

4. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

Art. 26.

Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'art. 42.

2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'art. 1 comma 2 e dell'art. 4 comma 2.

3. Il programma è sottoposto all'esame del Consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

Capo VI

PATRIMONIO E CONTRATTI

Art. 27.

Beni comunali

1. I beni facenti parte del demanio e del patrimonio dei comuni devono essere rilevati e gestiti con un sistema coordinato di contabilità patrimoniale. A tal fine devono essere iscritti in apposito libro inventario o relativo supporto magnetico, diviso in sezioni relative ai beni mobili ed immobili e articolato tra beni fruttiferi e infruttiferi.

2. L'inventario dà atto del momento di acquisizione del bene, descrive la sua consistenza, indica il valore venale al momento dell'acquisizione e la destinazione.

3. L'inventario è aggiornato annualmente.

4. I beni di facile consumo non vengono iscritti in inventario.

Art. 28.

Deliberazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle province autonome territorialmente competenti e le ragioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 29:

Accessione di mutui

1. Il comune può contrarre mutui per spese in conto capitale soltanto se sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

2. I contratti di appalto di lavoro o di fornitura, nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità, con o senza interessi, sono considerati mutui e sono soggetti alle norme del presente articolo.

3. Gli istituti di credito di cui all'art. 5, punto 3 dello Statuto speciale possono concedere mutui ai comuni ed alle loro forme associative anche in deroga ai loro statuti.

Art. 30.

Piano finanziario

1. In conformità ed in esecuzione dei programmi di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), le giunte comunali e gli organi esecutivi delle forme associative fra comuni, contestualmente all'approvazione di una spesa *tantum* o di investimento che comportino l'assunzione di mutui, devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di copertura sia delle maggiori spese gestionali conseguenti alla realizzazione dell'investimento, sia delle rate di ammortamento del mutuo, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento.

Capo VII

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 31.

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario e deve essere approvato entro il termine del 20 novembre per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della provincia autonoma di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché alle collaborazioni intercomunali.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Con il regolamento di esecuzione della presente legge verranno approvati i modelli del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Art. 32.

Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria

1. Il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato dalla giunta comunale al consiglio comunale entro il 20 ottobre di ogni anno.

2. Nelle more del controllo dei bilanci di previsione da parte della giunta provinciale, i comuni non possono impegnare per ciascun capitolo somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

3. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.

4. Il consiglio comunale autorizza la gestione provvisoria del bilancio, nel caso in cui il bilancio di previsione non divenga esecutivo entro il 31 dicembre e per una durata non superiore a due mesi.

Art. 33.

Equilibrio nella gestione del bilancio

1. I comuni sono tenuti a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al conto consuntivo dell'esercizio relativo.

3. Qualora per eventi straordinari ed imprevisi il conto consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali adottano, entro il successivo 15 luglio, specifici provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o indogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte della competente giunta provinciale.

Art. 34.

Divieto di effettuare spese

1. A tutti i comuni che presentano, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati adottati i provvedimenti previsti nell'art. 33, comma 2, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

Art. 35.

Revisori dei conti

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, fra cui viene scelto il presidente, su designazione del consiglio comunale o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

3. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione, il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti di cui al comma 2.

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

10. Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

11. I revisori dei conti non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 3.000 abitanti, di tre per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, di due per i comuni da 10.001 a 30.000 abitanti e di uno per i comuni da 30.001 abitanti in poi.

12. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere comunale, di amministratore o di revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del comune interessato.

13. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

14. La deliberazione di cui al comma 13 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

Art. 36.

Revisore dei conti dei consorzi e unioni di comuni

1. L'assemblea del consorzio e il consiglio dell'unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'art. 35, avuto riferimento, per quanto riguarda i limiti demografici dettati dal comma 8 dell'art. 35, alla popolazione complessiva del consorzio o dell'unione.

Art. 37.

Tesoreria comunale

1. Ogni comune ha un servizio di tesoreria. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

2. Il servizio di tesoreria del comune o dei comuni consorziati, consiste nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonché nella custodia e conservazione dei fondi, dei titoli e dei valori. Il servizio è affidato, a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno cinque istituti di credito, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito tra loro associati aventi sede legale nella regione e operanti, anche direttamente, con adeguata capillarità sul territorio della provincia di appartenenza del comune o dei comuni consorziati.

3. L'azienda di credito che funge da capofila dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Capo VIII

RESPONSABILITÀ

Art. 38.

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si incaricano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti della giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dalla presente legge.

Capo IX

FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI

Art. 39.

Disposizioni generali

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di cooperazione previste dagli articoli 40, 41, 42 e 43. I comuni ladini della Valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati dalla regione e dalle province autonome, nonché allo scopo di promuovere la fusione tra di loro di parte o di tutti i comuni associati, sono inoltre previste le comunità montane, enti locali dotati di autonomia statutaria. L'ordinamento delle comunità montane, ai sensi dei principi stabiliti dagli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta alle province autonome in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 40.

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa stipulazione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 41.

Consorzi

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte anche altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 45, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 40, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 42.

Unione di comuni

1. In previsione di una loro eventuale fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione di norma non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano, si applica la disposizione di cui all'art. 62, comma 3.

5. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede alla erogazione di speciali contributi per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e le associazioni rappresentative dei comuni. I contributi straordinari possono essere erogati anche per la realizzazione di iniziative e servizi di carattere sovracomunale.

7. I contributi erogati alle unioni della giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione fra i comuni partecipanti all'unione entro il decimo anno, la legge regionale che dispone la fusione fissa un periodo non inferiore a dieci anni durante il quale saranno erogati contributi speciali in misura almeno pari a quelli erogati all'unione nel primo decennio.

8. La legge regionale può individuare ambiti territoriali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. La durata dell'unione non può superare i quindici anni.

10. L'ente di cui all'art. 39, comma 2, su conforme deliberazione di tutti i comuni compresi nel suo ambito territoriale, può essere trasformato in unione di comuni, anche in deroga ai limiti di popolazione fissati dal comma 1.

Art. 43.

Accordi di programma

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella provincia interessata. Se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Capo X

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 44.

Servizi pubblici locali

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi socio-culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale, qualora si verifichi l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative.

Art. 45.

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Nella disciplina dell'istituzione, il comune prevede la possibilità di convenzioni con le associazioni del volontariato e le cooperative sociali.

4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca, nonché eventuali particolari forme di controllo degli organi da parte dell'ente locale, sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

7. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Capo XI

NORME SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46.

Azione popolare

1. In virtù dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

1) ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune;

2) il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 47.

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e dei decreti previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, nonché agli interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 48.

Partecipazione popolare

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.

Art. 49.

Contenuti e forme dell'azione amministrativa

1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 50.

Referendum popolare

1. Gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare consultivo e propositivo.

2. Le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e della iniziativa popolare sono stabilite dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale.

Capo XII

DEI CONTROLLI

Art. 51.

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g) ed i) riservate ai consigli comunali, quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla giunta provinciale competente, nonché le deliberazioni concernenti le procedure per l'assunzione di personale e gli altri atti relativi al personale, a contenuto non vincolato, che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione.

2. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale nelle materie sottelenate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta, quando un quarto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengono viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 52.

Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti

1. Le deliberazioni indicate dall'art. 51 diventano esecutive, se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse la giunta provinciale non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta l'esame dell'atto sotto i profili della violazione di legge, tra cui anche la conformità dell'atto alle norme statutarie dell'ente, dell'inefficienza e dell'eccesso di potere, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è sospeso per una sola volta, se prima della sua scadenza il presidente della giunta provinciale o l'assessore competente chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se la giunta provinciale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione alla giunta provinciale delle deliberazioni dichiarate urgenti e soggette a controllo ha luogo entro otto giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. Le deliberazioni del consiglio e della giunta soggette a controllo, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della provincia autonoma. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta la data di arrivo in provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta di ritorno, se raccomandate, o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale, se trasmesse per via ordinaria.

8. Qualora la giunta provinciale venga a conoscenza di una deliberazione non inviata in termine, ne richiede l'invio e accerta le responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

9. Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni elencate nell'articolo 51, e opposizione a tutte le altre deliberazioni, alla giunta comunale che ne sarà informata nella prima seduta successiva. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della provincia autonoma, rispettivamente il segretario comunale, ne accusano ricevuta.

Art. 53.

Procedimenti per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo

1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della giunta provinciale è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 52.

2. La giunta provinciale può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della giunta provinciale, questa provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

4. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 54.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

Art. 55.

Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della regione, della provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non presciva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Art. 56.

Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere previamente espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione e ne formano parte integrante e devono essere debitamente motivati nel caso di parere negativo. Del pari devono essere motivate le ragioni dell'organo deliberante, quando si discostano da tale parere.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, degli uffici o responsabili di ragioneria, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente ai funzionari preposti.

5. Nel caso in cui al provvedimento deliberativo sia direttamente interessato il segretario comunale, il parere di cui al comma 1 è espresso dal vicesegretario o da un dirigente o funzionario comunale di cui al comma 1.

Art. 57.

Potere sostitutivo

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o statuto, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, o di eseguire impegni già validamente assunti, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Art. 58.

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, punto 5) dello Statuto speciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco e della giunta entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Con il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferiteci con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; l'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 59.

Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

1. Con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimessi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, la giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

3. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti dei consigli circoscrizionali, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 45.

5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4-ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sono adottati dalla giunta provinciale o dal commissario del Governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'art. 54, punto 5) dello Statuto speciale.

Capo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

Termine per l'adozione dello statuto

1. I consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro tre mesi. Scaduto tale termine, la giunta provinciale scioglie i consigli comunali dei comuni inadempienti, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a).

3. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'art. 9. Dell'elezione del sindaco e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'art. 10.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.

Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dal Capo IX della presente legge.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'art. 20, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Art. 62.

Modifica della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8, concernente «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione».

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

2. Negli enti consorziali e per le aziende consorziali produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

3. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata,

e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Art. 63.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sul personale dipendente dai medesimi che risultino in contrasto con la presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Rimangono in vigore gli articoli:

a) da 5 a 19, da 27 a 30, 45, 47, 68, 81, 82, da 86 a 95 e da 97 a 103 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli articoli del regolamento di esecuzione del Testo Unico sopra richiamato che dettano disposizioni di attuazione degli articoli indicati nella lettera a).

3. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1978, n. 15.

Art. 64.

Testo unico

1. Il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6 L.

Art. 65.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste agli articoli 25 e 42, recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione e sulla unione di comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di contributi annuali, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 42, nel seguente modo:

per gli esercizi 1992 e 1993, lire 1 miliardo in ragione d'anno; a decorrere, dal 1994, un contributo annuo di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 670 del bilancio triennale 1992-1994.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della regione.

Art. 66.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 4 gennaio 1993

ANDREOLLI

93R0164

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio triennale 1993-95.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 2 febbraio 1993)

(Omissis).

93R0165

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1992, n. 46.****Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 12 gennaio 1993)

(Omissis).

93R0169

LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1.**Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 19 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. Gli interventi provinciali disciplinati dalla presente legge promuovono:

a) lo sviluppo di cooperative di solidarietà sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché di cooperative di servizi sociali;

b) la costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in mobilità o che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese;

c) l'avvio di attività sperimentali di forme occupazionali particolari, anche con riguardo alla formazione professionale della donna, alla sua qualificazione e riqualificazione nonché al suo inserimento lavorativo nell'ambito dei lavori sia tradizionali che non, mediante la costituzione di cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a stimolare l'avvio, il potenziamento e la trasformazione delle attività cooperative volte alla costituzione, all'adeguata capitalizzazione, al rinnovamento organizzativo ed all'ammodernamento strutturale delle cooperative stesse.

Art. 2.

Comitato provinciale per la cooperazione

1. È istituito il comitato provinciale per la cooperazione.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.
3. Il comitato ha sede presso l'ispettorato del lavoro, ed è composto:
 - a) dall'assessore provinciale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) da tre funzionari provinciali addetti ai settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio;
 - c) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza riconosciute dalla Regione, operanti in provincia, di cui uno deve appartenere a cooperative di cui all'articolo 1, comma 1;
 - d) da un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.
5. Ai membri del comitato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.
6. Il comitato provinciale per la cooperazione:

- a) esprime parere su problemi di sviluppo e di politica economica del settore cooperativistico;
- b) esprime parere sulla connessione delle agevolazioni previste, con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di sviluppo aziendale ed alle modalità di intervento.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.
2. Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

Art. 4.

Documentazione

1. Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 7 a 9 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative stesse.
2. I progetti di sviluppo aziendale devono specificare:
 - a) gli obiettivi perseguiti;
 - b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;
 - c) la situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica;
 - d) il piano finanziario;
 - e) il piano degli interventi;
 - f) i tempi di realizzazione delle iniziative.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque disgiungere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:
 - a) dieci anni, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - b) cinque anni, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e);
 - c) fino alla scadenza dell'originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
2. La Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, può stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio delle attività produttive, nonché i livelli occupazionali che essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale sentito il comitato provinciale per la cooperazione di cui all'articolo 2 per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate del tasso legale di interesse.
4. A seconda delle inadempienze accertate e dell'utilità economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale può disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.
5. Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 6.

Criteri per la concessione delle agevolazioni

1. Nel regolamento di esecuzione, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, sono determinati:
 - a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
 - b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni tenuto conto della diversa tipologia delle cooperative, differenziando tra le cooperative a prevalente finalità economica e cooperative a prevalente finalità sociale, nonché per l'ammissibilità alle diverse tipologie di agevolazioni secondo quanto disposto all'articolo 7;
 - c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa od intervento;
 - d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
 - e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, distintamente per ciascun tipo di agevolazione di cui all'articolo 7;
 - f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 7.

Agevolazioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative:
 - a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, ristrutturazione o ammodernamento dell'impresa;

b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività di impresa;

c) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi esclusivamente utilizzabili nell'esercizio dell'impresa;

d) formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del quaranta per cento degli investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e c);

e) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi fissati;

f) locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del cinquanta per cento e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa.

2. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per iniziative attuate dopo la data di presentazione delle domande.

Art. 8.

Contributi in conto capitale

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 7.

2. Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma 1.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, con i tempi e le modalità fissati nel regolamento di esecuzione.

4. I contributi di cui al comma 2 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma 5, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.

5. Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale può erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma 2.

6. I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

Art. 9.

Assistenza tecnica

1. A favore delle cooperative sono erogati servizi di assistenza tecnica-gestionale per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, per analisi di mercato e accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di accertamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, assumendone i relativi oneri.

Art. 10.

A agevolazioni integrate

1. Alle cooperative di solidarietà sociale, alle cooperative di produzione e di lavoro integrato, alle cooperative di servizi sociali, la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

2. Per le cooperative di solidarietà sociale, nonché per quelle di produzione e lavoro integrato, i progetti di cui all'articolo 4 devono prevedere una percentuale di inserimento dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, non inferiore al trenta per cento dei soci.

3. Alle cooperative di cui al comma 2, può essere concesso un contributo, a fondo perduto, fino a cinque milioni di lire per ogni soggetto di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 24/1988, inserito in qualità di dipendente o di socio, per almeno un anno in attività lavorativa.

4. Alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), la Giunta provinciale può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato.

Art. 11.

Rilevamento di impresa

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in più soluzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 12.

Gestione degli interventi economici tramite CONFIDI

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11, nei limiti e con le modalità in essi previsti, mediante costituzione di apposito fondo la cui gestione viene affidata, con apposita convenzione, al Consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano (CONFIDI).

2. L'affidamento della gestione al CONFIDI è subordinata alla costituzione in seno al medesimo di apposita sezione per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo.

3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con separata contabilità;

b) gli obblighi di informazione e rendicontazione del CONFIDI nei confronti della Provincia;

c) la commissione di spettanza del CONFIDI per la gestione del fondo;

d) i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché quelli per il loro rimborso.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:

a) lire 20 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'articolo 2, comma 5;

b) lire 1.000 milioni per la costituzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, per complessive lire 1.020 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-1994 alla sezione 10, settore 10.2, lettere b.1) e b.2), del bilancio pluriennale 1992-1994.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi successivi al 1993, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1993 per l'attuazione delle spese indicate al comma 1, lettera b.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 gennaio 1993

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

93R0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 settembre 1992, n. 34.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale recante la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 3 novembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5041 del 31 agosto 1992;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'allegato A) al decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Allegato A)

Formula per stabilire il costo convenzionale di impianti funiviari in servizio pubblico

1. Il costo dell'impianto teorico tipo è dato dalla seguente formula:

$$P = (A \cdot L^2 + B \cdot L + C) + \\ - (A'' \cdot L^2 + B'' \cdot L + C'') \times \\ \times (Q^* - Q) / (Q^* - Q')$$

nella quale, per categoria di impianti, le grandezze ed il significato dei simboli sono i seguenti:

P = risultato del costo convenzionale espresso in milioni di lire;

L = lunghezza inclinata dell'impianto espressa in metri con l'approssimazione a due decimali;

Q = portata oraria concessa per l'impianto in oggetto;

Q* = portata oraria massima o massima capacità di cabina, per funivie bifuni, attribuita alla categoria;

Q' = capacità cabina o portata ridotta.

a) funivie bifune a va e vieni

$$\begin{array}{ll} A' = -5.589,10 \cdot 10^{-5} & B' = 2,0797 \\ A'' = -1,061,10 \cdot 10^{-5} & B'' = 0,8379 \\ C' = 6704,22 & C'' = 565,17 \\ Q^* = 100 & Q' = 75 \end{array}$$

b) cabinovie ad ammortamento automatico da 4 a 12 persone per cabina

$$\begin{array}{ll} A' = 5,000,10 \cdot 10^{-4} & B' = -0,4310 \\ A'' = 1,375,10 \cdot 10^{-4} & B'' = -0,2729 \\ C' = 6980,56 & C'' = 438,24 \\ Q^* = 3000 & Q' = 1120 \end{array}$$

c) seggiovie ad ammortamento automatico con veicoli aperti

$$\begin{array}{ll} A' = 5,538,10 \cdot 10^{-4} & B' = -6,8965,10 \cdot 10^{-3} \\ A'' = 2,247,10 \cdot 10^{-4} & B'' = -0,5829 \\ C' = 3256,26 & C'' = 413,56 \\ Q^* = 2400 & Q' = 1680 \end{array}$$

d) seggiovie ad ammortamento automatico con veicoli chiusi

$$\begin{array}{ll} A' = -1,170,10 \cdot 10^{-5} & B' = 1,8012 \\ A'' = -1,067,10 \cdot 10^{-6} & B'' = 0,0593 \\ C' = 2452,51 & C'' = 41,35 \\ Q^* = 2400 & Q' = 1680 \end{array}$$

e) seggiovie monoposto ad attacchi fissi

$$\begin{array}{ll} A' = -1,881,10 \cdot 10^{-4} & B' = 1,6154 \\ C' = 1,219,10 \cdot 10^{-5} & B'' = 0,228 \\ C'' = 55,81 & C''' = -2,31 \\ Q^* = 1200 & Q' = 800 \end{array}$$

Il risultato è soggetto ad una decurtazione dell'8,5%.

f) seggiovie bipoato ad attacchi fissi

$$\begin{array}{ll} A' = -1,881,10 \cdot 10^{-4} & B' = 1,6154 \\ A'' = 1,219,10 \cdot 10^{-5} & B'' = 0,0228 \\ C' = 55,81 & C'' = -2,31 \\ Q^* = 1200 & Q' = 800 \end{array}$$

g) seggiovie triposto ad attacchi fissi

$$\begin{array}{ll} A' = -1,988,10 \cdot 10^{-4} & B' = 0,7479 \\ A'' = -6,909,10 \cdot 10^{-5} & B'' = 0,2439 \\ C' = 1177,18 & C'' = 18,03 \\ Q^* = 1800 & Q' = 1260 \end{array}$$

h) seggiovie quadriposto ad attacchi fissi

$$\begin{array}{ll} A' = -1,736,10 \cdot 10^{-3} & B' = 3,9518 \\ A'' = 1,275,10 \cdot 10^{-4} & B'' = 0,2817 \\ C' = 223,08 & C'' = 327,51 \\ Q^* = 2400 & Q' = 1680 \end{array}$$

i) scivole a fune alta

$$\begin{array}{ll} A' = 2,049,10 \cdot 10^{-5} & B' = 0,4227 \\ A'' = 2,722,10 \cdot 10^{-5} & B'' = -0,0131 \\ C' = 164,90 & C'' = 4,66 \\ Q^* = 900 & Q' = 630 \end{array}$$

2. Suddivisione, per ogni categoria di impianti, del costo globale, in valore percentuale giusta seguenti tabelle dei costi parziali, in base agli indici:

A costo delle opere elettromeccaniche franco ditta costruttrice

B costo delle opere edili strettamente indispensabili all'impianto funiviario

C costo dei trasporti, montaggi, allacciamenti elettrici, rilievi, tracciamenti, direzione lavori, progetti architettonici, collaudi, altri

a) funivie bifune a va e vieni

$$A = 53,20\% \quad B = 7,80\% \quad C = 39,00\%$$

b) cabinovie ad ammortamento automatico

$$A = 81,90\% \quad B = 10,10\% \quad C = 8,00\%$$

c) seggiovie ad ammortamento automatico con veicoli aperti

$$A = 78,90\% \quad B = 11,30\% \quad C = 9,80\%$$

d) seggiovie ad ammortamento automatico con veicoli chiusi

$$A = 80,90\% \quad B = 10,40\% \quad C = 8,70\%$$

e) seggiovie bipoato ad attacchi fissi

$$A = 70,90\% \quad B = 15,00\% \quad C = 14,10\%$$

f) seggiovie triposto ad attacchi fissi

$$A = 75,70\% \quad B = 12,60\% \quad C = 11,70\%$$

g) seggiovie quadriposto ad attacchi fissi

A 75,70% B 12,20% C 12,10%

h) scivole a fune alta

A 69,70% B 15,30% C 15,00%

3. I costi massimi aggiuntivi per la pedana mobile prevista per gli utenti vengono fissati in:

a) Lire 120.000.000 per seggiovie mono e biposto;

b) Lire 135.000.000 per seggiovie triposto;

c) Lire 150.000.000 per seggiovie quadriposto.

4. Per le seggiovie ad ammoramento automatico, dotate di stazione intermedia, è prevista una maggiorazione del venticinque per cento del costo indicato nel comma 1.

5. Per la determinazione dei costi, sia per la manutenzione ordinaria o straordinaria che per le migliorie qualitative o rinnovazioni tecnologiche, si ricorre, a seconda dei casi, a conti preventivi o consuntivi, limitando però il costo massimo a quello convenzionale per l'impianto nuovo in esame, con rispetto della tabella dei costi parziali.

6. Per i tipi di impianto per i quali non è applicabile la formula, di cui ai commi 1 e 2, il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 settembre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1992

Registro n. 20, foglio n. 171 - POLITICO

93R0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1992, n. 35.

Regolamento di esecuzione all'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10: «Modifica della denominazione e dei compiti degli uffici provinciali n. 172 e n. 173».

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 90 del 9 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4002 del 20 luglio 1992;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La denominazione dell'Ufficio educativo, formativo, lavorativo (n. 172) è sostituita dalla seguente: «Ufficio per la previdenza della famiglia»;

2. I compiti attribuiti all'Ufficio provinciale 172 vengono sostituiti dai seguenti:

a) gestione dei seguenti interventi di previdenza integrativa di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4:

assegno di natalità;

estensione dell'assegno al nucleo familiare;

assegno di cura;

indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia;

indennizzo per infortuni domestici;

b) tenuta dell'albo provinciale delle persone casalinghe;

c) gestione degli ulteriori provvedimenti di previdenza integrativa che verranno in futuro delegati alla Provincia.

Art. 2.

1. La denominazione dell'Ufficio affari amministrativi dei servizi per minorati (n. 173) è modificata in «Ufficio per le attività in favore dei minorati»;

2. Le competenze del suddetto ufficio vengono determinate come segue:

L'Ufficio di cui all'oggetto coordina sotto il profilo tecnico gli interventi demandati ai centri sociali e quelli di appoggio nel settore occupazionale-lavorativo. L'Ufficio tratta altresì tutta l'attività amministrativa e gestionale per la parte assistenziale in favore dei minorati non svolta dagli altri uffici dell'Amministrazione, collabora per la redazione degli atti di competenza della Giunta provinciale e della consulta, previsti dalla legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 settembre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992

Registro n. 22, foglio n. 116 - POLITICO

93R0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1992, n. 36.

Approvazione di profili professionali nell'artigianato.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 9 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4860 del 24 agosto 1992;

Decreta:

Art. 1.

Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, dopo il punto 1.7, viene aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. PROFILO PROFESSIONALE DEI MURATORI

a) Campo professionale:

realizzazione, montaggio e ripristino di opere edili manufatti e prefabbricati compresi, in particolare in pietra naturale ed artificiale, lastre, calcestruzzo e cemento armato,

realizzazione di opere murarie in pietra naturale ed artificiale per l'edilizia e l'ingegneria civile,

realizzazione di facciate in pietra naturale ed artificiale, lastre ed elementi prefabbricati,

realizzazione di impermeabilizzazioni contro l'acqua premente e non e di isolazioni termiche ed acustiche,

realizzazione di intonaci interni ed esterni,

realizzazione di sottofondi continui, di pavimentazioni industriali e di rivestimenti in pietra naturale o artificiale,

drenaggio di murature e di terreni,

interventi di demolizione e perforazione di ogni genere,

realizzazione di infrastrutture, realizzazione degli esterni, opere per la protezione civile e per la protezione dell'ambiente,

risanamento di vecchie costruzioni poste o meno sotto tutela e di manufatti in calcestruzzo,

installazione di elementi in metallo, legno, vetro, materiale plastico e di elementi a vista nelle strutture edili.

b) Applicazione e tecniche:

approntamento di schizzi, disegni di particolari e disegni speciali, esecuzione di lavori sulla base dei progetti e calcoli forniti, computo delle masse, nonché redazione dei capitolati d'oneri e calcolo dei costi globali.

realizzazione di opere murarie in pietra naturale ed artificiale, lavorazione dei materiali e dei materiali ausiliari, fissaggio, consolidamento e montaggio di elementi strutturali e di strutture ausiliarie.

approntamento di casseforme per calcestruzzo, mescola, lavorazione, trattamento e controllo del calcestruzzo, approntamento di armature per opere in cemento armato, approntamento di elementi prefabbricati in calcestruzzo ed in cemento armato.

lavorazione del vetrocemento armato, muratura e posa di diffusori in vetrocemento.

esecuzione di intonaci interni ed esterni e applicazione di incannicciati.

lavorazione di materiali per l'isolamento termico e acustico, per l'impermeabilizzazione e la coibentazione.

realizzazione di sottofondi continui, di pavimentazioni industriali e di rivestimenti in pietra naturale o artificiale.

esecuzione di lavori per il miglioramento dell'acustica, anche insonorizzazioni, realizzazione di muri a secco.

esecuzione di sottomurazioni e puntellamento, montaggio e smontaggio di ponteggi e impalcature.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

statica con particolare riguardo le opere murarie ed in calcestruzzo.

statica con particolare riguardo alle opere in cemento armato, legno ed acciaio.

elementi di fisica applicati all'isolamento termico, acustico, all'impermeabilizzazione ed alla coibentazione delle opere edili.

costruzione e risanamento di opere murarie, manufatti in calcestruzzo ed in cemento armato.

costruzioni in legno e in acciaio, lavori per il miglioramento dell'acustica, anche insonorizzazioni e realizzazione di muri a secco.

lavori per l'edilizia e l'ingegneria civile.

caratteristiche dei terreni, puntellamento degli scavi di fondazione e di fondazioni.

impianti di drenaggio delle murature e dei terreni, impermeabilizzazione contro l'acqua premente e non.

demolizioni, misurazioni.

composizione e rapporti di mescola del calcestruzzo, computo metrico e computo delle masse.

allestimento e conduzioni di cantieri.

materiali edili e materiali ausiliari.

impiego e manutenzione di macchine edili, utensili e attrezzi.

regolamenti vigenti del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, delle disposizioni vigenti in materia e delle norme inerenti la tutela dell'ambiente.

smaltimento dei materiali da costruzione (sostanze nocive, espansi, materie plastiche, ecc.), nozioni di base.

costruzione e funzionamento dei camini, stili architettonici.

edilizia biologica ed ecologica.

calcolo tecnico-professionale.

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni la tutela e la sicurezza sul lavoro.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, dopo il punto 3.9, viene aggiunto il seguente punto 3.10:

«3.10. PROFILO PROFESSIONALE DEI FALEGNAMI

a) Campo professionale:

disegno, realizzazione, riparazione, montaggio ad incasso e fissaggio (battute di arresto comprese) di elementi strutturali quali porte, scale, ringhiere, finestre di ogni genere, telai per finestre e persiane, esecuzione di strutture fonoassorbenti in legno per l'edilizia, esecuzione di strutture fonoassorbenti in legno per l'edilizia, progettazione, realizzazione e riparazione di alloggiamenti di ogni genere, attrezzi sportivi, bare, arredi di negozi, uffici, farmacie, ristoranti, alberghi e locande.

realizzazione e montaggio di interni quali ascensori, cabine telefoniche, pareti divisorie, rivestimenti per radiatori e simili, perlinature per pareti e soffitti, rifiniture interne per veicoli.

progettazione, realizzazione e riparazione di arredamenti per interni (soggiorno, camera da letto, sala da pranzo, studio, stanza per bambini, cucina), nonché di complementi di arredo quali cassettiere, tavoli, sgabelli e sedie di ogni genere, cassapanche, mobili singoli, mobili per tinelli, uffici e scuole, mobili specifici ad uso di aziende, negozi, enti pubblici e ambulatori medici, di singoli arredi in legno (ad esempio leggi ed attaccapanni), di rivestimenti murali in legno, basamenti per sculture, contenitori, cassetti e scomparti, nonché listelli di finitura e cornici.

messaggio in forma e lavorazione di materiali plastici e semilavorati, scelta, montaggio e fissaggio di ferramenta in genere, impiallacciare e scegliere l'impiallacciato, lavorazione del legno di spessore, dell'anima e dell'impiallacciato.

scelta, approntamento, taglio e lavorazione di impiallacciati per intarsi e di legno ed altri materiali per mosaici in legno e lavori ad intarsio.

ideazione e disegno di motivi ornamentali e figurativi, mordenzatura e verniciatura, trattamento a vapore e piegatura, posa di travetti e ossature in legno, lavorazione dei materiali isolanti, posa di pavimenti a parquet, impalcati e tavolati, sigillatura dei pavimenti in legno (parquet, impalcati, intavolati) e di altri tipi di pavimenti.

b) Applicazioni e tecniche:

realizzazione ed interpretazione di schizzi e disegni esecutivi, scelta e taglio dei materiali, lavorazione a squadra e curvatura dei materiali, esecuzione di scanalature, intagli, linguette, gole fori, rifilatura, congiunzione e incollaggio, esecuzione di giunti, intagliare, mortasare, rivestire, raspare, incastri a coda di rondine, tessellare, giunti obliqui, piegatura a gomito di profilati, pulizia e carteggiatura, trattamento delle superfici, candeggiatura, coloritura a mordente ed affumicatura.

scelta, preparazione e mescola dei colorati a mordente, opacizzazione, verniciatura, levigatura e verniciatura a spruzzo, lucidatura, allestimento, affilatura e manutenzione degli attrezzi.

decapaggio,

sabbatura e finitura superficiale a fiamma,

candeggiatura, coloritura a mordente, affumicatura, opacizzazione, verniciatura, levigatura, verniciatura a spruzzo e lucidatura, sabbatura e finitura a fiamma di elementi in legno, compensato, truciolo, messa in tinta, verniciatura ed impregnatura degli stessi,

realizzazione e riparazione di strumenti tecnici in legno come tavoli da disegno, strumenti da disegno, telai tessili e relativi accessori banchi di lavoro, ecc.

disegno, realizzazione, riparazione e posa di pavimenti e soffitti in legno,

disegno, realizzazione e restauro di intarsi, mosaici in legno ed altre lavorazioni ad intarsi.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

rilevazione di misure di edifici e locali,

tipi, campo di applicazione ed impiego di ferramenta per mobili ed arredi e ferramenta speciale,

progettazione, fogge e realizzazione di mobili, arredi interni ed elementi strutturali in genere in massello, materiali lignei, materiali plastici e semilavorati,

progettazione, fogge e realizzazione di sgabelli e sedie di ogni genere in massello, materiali lignei, materiali plastici e semilavorati, esecuzione ed interpretazione di planimetrie e schizzi, nonché calcolo delle superfici,

stile e accostamenti cromatici ed il loro effetto nell'ambiente,

tipi di funzionamento, messa a punto e manutenzione di macchinari per la lavorazione del legno, degli utensili e degli attrezzi ausiliari,

tipi, caratteristiche, campo d'impiego, lavorazione, immagazzinaggio dei materiali e dei materiali ausiliari, con particolare riguardo a colle e collanti, viti, chiodi, vernici protettive e di finitura del legno,

costruzione di attrezzi ausiliari,

calcolo tecnico-professionale,

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.»

Art. 3.

Nell'articolo 4 del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, dopo il punto 4.8. viene aggiunto il seguente punto 5.4.:

«4.9. PROFILO PROFESSIONALE DEI RICAMATORI IN CUIO

a) Campo professionale:

esecuzione su cuoio dei ricami copiati dal modello per cinghie, cinture, bretelle ed altri accessori per costumi tradizionali e articoli di ogni tipo (anche in design moderno) in vero cuoio e pelle: realizzati con filo di penne di pavone,

lavorazione del cuoio da impiegare per la produzione dei succitati articoli.

b) Applicazioni e tecniche:

far uso di cesoio, selezionare e separare i materiali, tagliare, ritagliare l'anima del pennino, spaccare e appuntire le penne di pavone,

riprodurre i disegni su cuoio e pelle con impiego di carta carbone, eventuali ritocchi con inchiostro di china, copiare i disegni a mano libera,

eseguire ricami di ogni tipo di fregi, ornamenti, iniziali e scritte, disegni ornamentali finemente lavorati, soggetti araldici classici come leoni, aquile, ecc.,

prendere le misure,

tagliare il cuoio e la pelle su misura e facendo uso di sagome,

affilare gli attrezzi da lavoro, a mano ed a macchina,

incollare, rivettare, scarnire a mano e a macchina, rivestire gli oggetti, irruvidire cuoio e la pelle,

preparare il filo,

eseguire perforazioni preliminari,

cucire a mano e a macchina,

eseguire bordi di rifinitura,

bulinare e goffrare, tingere e annerire il cuoio,

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

tipi, caratteristiche, utilizzo e lavorazione dei materiali di fabbricazione e dei materiali ausiliari,

impiego e manutenzione di attrezzi e macchine di uso comune,

ideazione di disegni per il ricamo di ornamenti, monogrammi, scritte e soggetti araldici,

ideazione e preparazione di modelli in cartone, nonché di campioni per la lavorazione del cuoio e la pelle,

esecuzione di applicazioni in cuoio e pelle per motivi floreali soggetti araldici ecc. e di applicazioni in cuoio e pelle di diversi colori, disegni, ritagli composizione ed incollaggio delle stesse, realizzazione di ricami con penne di pavone sui bordi e sulla superficie del materiale, riparazione di vecchi ricami, esatta stima della riparazione necessaria, esatto adattamento dei materiali nuovi da utilizzare e accurata lavorazione degli stessi,

calcolo tecnico-professionale,

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.»

Art. 4..

Nell'articolo 5 del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, dopo il punto 5.3. viene aggiunto il seguente punto 5.4.:

«5.4. PROFILO PROFESSIONALE DEI GELATIERI

a) Campo professionale:

produzione di gelati alle creme, alla frutta, sorbetti, semifreddi, spumoni, ghiaccioli e granite nelle più svariate qualità e sapori con particolare riguardo a forme e colori per la presentazione del prodotto,

produzione di prodotti con l'impiego di quanto sopra, come torte, tronchi, cassate, zuccotti, dolci a freddo come dessert, creme varie, yogurt, dolci a cuochiaio,

produzione di bevande e bibite come frullati e frappé,

produzione di ogni altro prodotto, di cui risulti come ultimo ed indispensabile elemento il freddo.

b) Applicazioni e tecniche:

allestimento del laboratorio,

preparazione delle miscele,

pastorizzazione e omogeneizzazione delle miscele,

conservazione e maturazione delle miscele,

mantecatura e gelatura,

conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti,

modellatura dei propri prodotti in varie forme e sagome,

pulizia, sterilizzazione e disinfezione dei macchinari, delle loro parti, delle attrezzature in genere e del laboratorio.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

calcolo per il bilanciamento delle miscele,

aspetti biologici, chimici e fisici degli ingredienti e dei semilavorati trattati,

emulsionanti, addensanti e gelificanti consentiti dalle leggi vigenti,

fondamentali norme di comportamento relative all'igiene personale, all'utilizzo delle attrezzature ed alla manipolazione dei prodotti,

tecniche di autocontrollo igienico del prodotto finito,

aspetti relativi alle materie prime, con particolare attenzione ai prodotti dell'agricoltura locale ai fini della loro valorizzazione, materie prime per la produzione di gelato integrale, ingredienti per la preparazione di gelato ipocalorico, ricette di base, comprese quelle ipocaloriche, funzionamento di bollitori, pastorizzatori, tini di conservazione, macchine gelatiere e di tutti i macchinari per la produzione e la conservazione del gelato ed affini,

manutenzione periodica dei macchinari e delle attrezzature, valutazione dei sistemi ottimali di utilizzo di macchinari e impianti ai fini del risparmio energetico,

cura dell'immagine artigianale del locale di vendita, del prodotto e dell'attività in genere,

presentazione dei prodotti, prodotti detergenti, sanitizzanti e disinfettanti da utilizzare con particolare attenzione alla loro biodegradabilità,

trattamento della clientela, presentazione prodotti, pubblicità e tecniche di vendita leggi sanitarie e cariche batteriologiche, leggi alimentari, risparmio energetico, analisi dei costi aziendali, calcolo tecnico-professionale, norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.»

Art. 5.

Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, dopo il punto 6.1. viene aggiunto il seguente punto 6.2.:

«6.2. PROFILO PROFESSIONALE DEI PARRUCCHIERI

a) Campo professionale:

creazione di acconciature, trattamento dei capelli, della pelle del viso, del décolleté e delle unghie e consulenza sui relativi prodotti cosmetici, creazioni di toupets e pulizia di parrucche e toupets.

b) Applicazione e tecniche:

esame della forma e della struttura del capello nonché scelta dei metodi idonei di trattamento e dei relativi prodotti,

cura del capello e del cuoio capelluto mediante lavaggio con shampoo a secco,

massaggi, applicazioni curative ed impacchi, taglio dei capelli, messa in piega, applicazioni dei bigodini, messa in piega eseguita con i clips, asciugatura, acconciatura a fon, pettinatura, esecuzione di permanente e stiratura dei capelli,

rasatura,

applicazioni di coloranti e tinture,

lavorazione dei capelli,

pulizia e cura dei toupets e delle parrucche,

esame del cuoio capelluto e della pelle del viso ai fini del trattamento cosmetico, scelta dei trattamenti idonei e dei relativi prodotti,

trattamento cosmetico del cuoio capelluto, della pelle del viso, del décolleté e delle unghie,

pulizia, disinfezione e manutenzione degli impianti, attrezzi ed utensili,

c) Cognizioni delle seguenti materie:

biologia, chimica e fisica,

struttura, caratteristiche e malattie dei capelli della pelle e delle unghie,

effetti prodotti da coloranti e tinture per capelli e trattamenti cosmetici decorativi (trucco),

principali acconciature classiche e alla moda,

danni causati dal trattamento improprio del capello e della pelle,

effetti dei prodotti di pulizia, di trattamento e dei prodotti chimici impiegati sui capelli, sulla pelle e sulle unghie,

prodotti per parrucchieri,

lavorazione dei capelli umani, animali, vegetali e sintetici,

assistenza al cliente, consulenza e tecniche di vendita,

norme di legge concernenti l'igiene e la diffusione degli agenti patogeni,

calcolo tecnico-professionale,

norme sulla tutela dell'ambiente, la prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza sul lavoro.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1992

Registro n. 22, foglio n. 115 - POLITO

93R0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1992, n. 37.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 9 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5021 del 31 agosto 1992:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nell'articolo 19 del decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, in materia di tutela delle acque da inquinamenti e disciplina degli scarichi, sostituito da ultimo dall'articolo unico del decreto del presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1987, n. 2 e modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 maggio 1989, n. 10, sono sostituiti e rispettivamente inseriti i seguenti commi 5, 5-bis, 5-ter, 14, 14-bis e 14-ter:

«(5) Per serbatoi a parete unica interrati prima del 7 novembre 1973, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 63 del 1973 qualora sulla base di un accurato controllo effettuato da ditte specializzate, venga accertato che sussistono ancora le condizioni di tenuta del serbatoio, va adottato uno dei seguenti interventi di protezione:

a) inserimento di strutture di contenimento in materiale idoneo, con dispositivo di controllo e allarme per la verifica della tenuta sia del serbatoio che della struttura stessa;

b) rivestimento interno con uno strato di resina dello spessore minimo di quattro millimetri, da eseguirsi previa sabbatura delle pareti.

(5-bis) L'intervento di cui al comma 5, lettera b, va adottato limitatamente ai serbatoi per liquidi combustibili delle categorie A, B e C di cui al decreto ministeriale del 31 luglio 1934, purché siano ubicati fuori dalle zone di rispetto B o zone ad esse equiparate ai sensi del comma 2 e sempreché vigga l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico soggetto a controllo da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

(5-ter) Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto d'ispezione una targhetta che indichi:

a) denominazione e indirizzo della ditta esecutrice;

b) anno nel quale è stato effettuato l'intervento di risanamento.

(14) Per serbatoi di olii combustibili collegati ad impianti per la produzione di energia termica, che vengono disattivati a seguito dell'alimentazione a gas combustibile, il sindaco può concedere proroghe a tempo determinato ai termini stabiliti al comma 13, limitatamente ai serbatoi ubicati fuori dalle zone di protezione B e C, e sempreché il Comune stipuli una convenzione per la realizzazione della rete del gas combustibile entro il 31 dicembre 1993.

(14-bis) Alla domanda di proroga di cui al comma 14, va allegato il certificato dell'esito del controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni, rilasciato da ditta specializzata. Tale controllo va eseguito mediante esame delle pareti interne del serbatoio e ripetuto ogni anno; il relativo certificato va trasmesso al Comune. In caso di non ottemperanza la proroga si intende automaticamente revocata.

(14-ter) Entro sei mesi dalla fornitura del gas, i serbatoi di cui al comma 14 vanno disattivati. A tal fine si deve provvedere a rimuovere i residui dall'interno del serbatoio mediante ditta autorizzata allo smaltimento, nonché a disattivarlo e sigillarlo. L'avvenuta disattivazione va comunicata al sindaco, allegando copia della bolla attestante lo smaltimento dei residui.

Art. 2.

Dopo il settimo alinea del comma 13 dell'articolo 19 del decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, concernente il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, viene inserito il seguente alinea:

« i serbatoi con rivestimento interno di resina, non rispondenti ai vincoli di cui al comma 5, lettera b), entro il 31 dicembre 1995.»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 settembre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1992

Registro n. 22, foglio n. 73 - POLIIO

93R0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1992, n. 38.

Modifiche ai regolamenti di esecuzione all'art. 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio o di malattie contratte nell'adempimento del servizio.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 9 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5616 del 28 settembre 1992:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le indennità, rispettivamente gli importi di cui agli articoli 5, comma 1, 7, commi 1 e 2, e 9, comma 3, del regolamento di esecuzione all'articolo 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie

contratte nell'adempimento del servizio, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale del 26 novembre 1987, n. 23, come sostituiti dagli importi indicati nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16, concernente modifiche al regolamento di esecuzione all'articolo 33, lettera b), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, relativo alle indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco nel caso di infortunio avvenuto in servizio o per causa di servizio, sono fissate come segue:

a) indennità giornaliera per inabilità temporanea lire 74.000;

b) retribuzione annua quale base di calcolo della determinazione della rendita annua per inabilità permanente assoluta o parziale lire 27.000.000;

c) assegno mensile, integrativo della rendita, per l'assistenza personale continuata in caso di inabilità permanente assoluta, nella misura di lire 496.000;

d) assegno *una tantum* in caso di morte per infortunio in servizio o per causa di servizio agli aventi diritto nella misura di lire 1.986.000.

2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituiscono quelli indicati rispettivamente nell'articolo 5, comma 1, nell'articolo 7, commi 1 e 2, nell'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 23 del 1987.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 ottobre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992

Registro n. 23, foglio n. 32 - POLIIO

93R0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 40.

Attribuzione di nuove funzioni a diversi uffici provinciali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6607 del 9 novembre 1992:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Al punto 92) «Ufficio servizi generali in agricoltura» dell'allegato A) alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente capoverso: «Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28, in materia di promozione e di orientamento dei consumi alimentari».

Al punto 177) «Ufficio affari amministrativi per l'igiene e la sanità pubblica» dell'allegato A) alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente capoverso: «Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28, in materia di rilevazione e di controllo dei dati sul fabbisogno alimentare».

Al punto 125) «Ufficio acque pubbliche» dell'allegato A) alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente capoverso: «Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale 8 aprile 1988, n. 14».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1992

Registro n. 23, foglio n. 166 - POLIIO

93R0176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 41.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1993.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 29 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6483 del 27 ottobre 1992:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in lire 457.000 con decorrenza 1° gennaio 1993 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1993 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa, a sensi dell'articolo 10 comma 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è fissato in lire 9.200 per ora lavorativa e in lire 914.000 come importo massimo per la prestazione mensile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 1992

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1992
Registro n. 23, foglio n. 165 - POLITO*

93R0177

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 dicembre 1992, n. 20-73/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, concernente la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte negli edifici pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2);

Visto l'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 16602 di data 23 novembre 1992;

Decreta:

È emanato il regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici, secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regolare registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 dicembre 1992

BAZZANELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1993
Registro n. 1, foglio n. 46 - MANGANELLI*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1983, N. 2 COME SOSTITUITO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 1992, N. 10 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE O L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Si considerano edifici pubblici i fabbricati di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, destinati ad un utilizzo pubblico, ad esclusione degli impianti tecnologici, degli impianti sportivi non dotati di strutture stabili nonché degli immobili da adibire a magazzino, deposito, autorimesse, stalle o assimilabili.

2. Per ristrutturazione si intende l'intervento volto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono realizzare una struttura in tutto o in buona parte diversa dalla precedente.

Art. 2.

Determinazione della spesa

1. Gli importi per la realizzazione o l'acquisto dell'opera d'arte sono predeterminati a titolo di accantonamento provvisorio di spesa al momento dell'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di opere di bronzo, altre fusioni metalliche o comunque alla presenza di tecniche che presuppongono la realizzazione di ulteriori opere edili accessorie, il limite può essere portato fino al triplo della quota minima prevista per legge.

Nel caso di opere in mosaico il limite può essere portato fino al doppio della quota minima prevista per legge.

Per le rimanenti opere d'arte ci si attiene al limite massimo previsto per legge.

2. Le relative somme, onnicomprensive di ogni onere per la realizzazione, collocazione ed opere accessorie, sono poi determinate ed impegnate da parte del Servizio competente per capitolo di bilancio con successivo provvedimento, in sede di approvazione dell'esito del concorso bandito per l'affidamento dell'opera, sul medesimo capitolo di bilancio su cui è impegnata la rimanente spesa e finanziamento della realizzazione dell'edificio pubblico o se è ripartito su più capitoli su quello indicato dalla Giunta provinciale.

Art. 3.

Calcolo della somma destinata all'abbellimento di edifici pubblici

1. Viene preso in considerazione unicamente il costo previsto dal progetto approvato dalla Giunta provinciale.

2. Nei casi in cui gli edifici siano costruiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto generale.

3. I progetti degli edifici possono contenere l'indicazione di massima del tipo di opera d'arte.

Art. 4.

Commissione - Nomina

1. La Commissione di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 come sostituito dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 è nominata da parte dell'ente committente in un termine non superiore a 3 mesi dall'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale.

2. Per gli edifici realizzati dalla PAT la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività e beni culturali, nomina entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento una Commissione che rimane in carica per la durata della legislatura provinciale.

Art. 5.

Commissione - Composizione

1. Nella composizione della Commissione, uno dei due rappresentanti dell'Ente che provvede alla realizzazione dei lavori è il rappresentante legale dello stesso, o un suo delegato, che assume la presidenza della Commissione.

2. Per i comuni la presidenza è attribuita al sindaco o ad un suo delegato.

3. Nella composizione della commissione almeno uno dei due esperti designati dalla commissione beni culturali di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 è individuato sentite la Federazione nazionale artisti italiani (FIDA) o altre associazioni artistiche maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Commissione - Competenze

1. La Commissione sceglie il tipo di opera d'arte da realizzare o da acquistare mediante pubblica gara.

2. In particolare definisce gli eventuali lavori da predisporre per la realizzazione o collocazione dell'opera d'arte, redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera o dell'artista. Detto bando stabilirà:

- le caratteristiche dell'opera e le modalità della sua presentazione;
- i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori;
- le modalità di pagamento.

3. Provvede alla scelta dell'opera vincente.

4. Accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata a quella presentata in sede di concorso.

Art. 7.

Acquisto dell'opera

1. In caso di acquisto da privati dell'opera d'arte non contemporanea e catalogata, l'ente che realizza i lavori deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 1^a giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai progetti approvati dalla Giunta provinciale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

93R0178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 30 dicembre 1992, n. 23-76 Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 88 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 concernente il conferimento dei posti di capo squadra e di capo reparto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Vista la legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 ed in particolare l'art. 88;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 17511 di data 9 dicembre 1992:

Decreta:

Art. 1.

Vacanza dei posti

1. La Giunta provinciale, entro il mese di gennaio, rende noti i posti dei profili professionali di capo squadra e di capo reparto vacanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La notizia della vacanza dei posti è data tramite affissione all'albo della sede della Provincia Autonoma di Trento nonché del Servizio antincendi-protezione civile.

Art. 2.

Conferimento dei posti di capo squadra

1. I posti vacanti del profilo professionale di capo squadra sono conferiti esclusivamente al personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco che superi un corso di formazione professionale.

2. Al predetto corso si accede attraverso una prova selettiva alla quale sono ammessi, nell'ordine di ruolo e nel limite dei posti da conferire, i vigili del fuoco in possesso dell'incondizionata idoneità psico-fisica e di un'anzianità di almeno cinque anni alla data del 1^o gennaio nella previgente qualifica di vigile o nel profilo professionale di vigile del fuoco.

Art. 3.

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta su carta semplice, deve essere prodotta all'Amministrazione provinciale entro il termine di trenta giorni dall'affissione agli albi provinciali della comunicazione dei posti vacanti.

2. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, provvede all'esclusione di eventuali aspiranti che abbiano presentato domanda oltre i prescritti termini o che siano in difetto dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Prova selettiva

1. La prova selettiva per l'ammissione al corso di formazione per capo squadra consiste in una prova attitudinale articolata in forma di questionario a risposta a scelta multipla avente ad oggetto tecniche ed interventi di soccorso nonché utilizzazione delle attrezzature nelle operazioni di intervento.

2. La prova selettiva si intende superata se il candidato ha risposto ad un numero minimo di domande previamente determinato dalla commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Commissione esaminatrice della prova selettiva

1. La commissione esaminatrice è composta:

dal dirigente del servizio antincendi e protezione civile o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

da due esperti negli argomenti che formano oggetto della prova selettiva di cui uno designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 29 maggio 1992, n. 15.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

Art. 6.

Ammissione al corso

1. I candidati idonei sono ammessi al corso di formazione professionale della durata minima di quattro settimane.

2. Il corso è organizzato in orario di servizio.

Art. 7.

Materie del corso

1. Le materie oggetto del corso per capo squadra sono le seguenti: attività di polizia giudiziaria; indagini e ricerca delle cause degli incendi;

interventi di soccorso nei settori civili, industriali e dei trasporti nonché interventi tecnici urgenti in generale;

prevenzione incendi; finalità, legislazione, attività soggette al controllo dei vigili del fuoco;

organizzazione antincendi e protezione civile;

gestione dell'intervento: direzione della squadra, rapporto di intervento, rapporti con enti ed organi pubblici;

idraulica applicata ai servizi antincendi;

lettura delle carte topografiche in uso;

modalità di impiego degli automezzi, delle attrezzature speciali e di quelle di estinzione e di radiocomunicazione;

protezione individuale;

combustione ed estinguenti.

Art. 8.

Frequenza minima

1. Al termine del corso i candidati devono sostenere un esame al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso medesimo per un numero di ore non inferiore ai tre quarti delle complessive ore di lezione.

2. Il limite minimo delle ore di frequenza è ridotto al cinquanta per cento delle complessive ore di lezione in caso di malattia o di gravi e comprovati motivi familiari o di servizio.

3. La certificazione della frequenza minima ai fini dell'ammissione all'esame finale è affidata al direttore del corso.

Art. 9.

Esame finale

1. L'esame finale del corso di formazione per capo squadra consiste in una prova scritta articolata in forma di questionario a risposta a scelta multipla attinente a materie trattate durante il corso.

2. Il corso si intende superato se il candidato ha conseguito nella prova scritta una votazione di almeno 18/30.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui al presente articolo nonché della prova selettiva di cui all'articolo 4 sono seguite procedure atte a garantire l'anonimato dei candidati analoghe a quelle dei pubblici concorsi.

Art. 10.

Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. Per la valutazione dei candidati nell'esame finale la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può essere integrata con l'aggiunta di uno o due membri in modo che sia garantita la presenza in seno alla stessa di almeno due insegnanti del corso.

Art. 11.

Graduatoria di merito e conferimento dei posti

1. La commissione di cui al precedente articolo 9, ultimata le operazioni di valutazione dell'esame finale, forma la graduatoria di merito.

2. I dipendenti idonei sono inquadrati nel profilo professionale di capo squadra con la decorrenza prevista dall'articolo 88, comma 2, della legge provinciale n. 5/1992, nel rispetto dell'ordine di ruolo del profilo professionale di provenienza o, limitatamente agli idonei in possesso di pari anzianità di permanenza nel profilo professionale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente comma 1.

3. I posti non conferiti per mancanza di idonei sono portati in aumento ai posti che si renderanno vacanti nell'anno successivo.

Art. 12.

Conferimento dei posti di capo reparto

1. I posti vacanti del profilo professionale di capo reparto sono conferiti esclusivamente a personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra che superi un corso di formazione professionale.

2. Al corso di formazione professionale si accede attraverso una selettiva alla quale sono ammessi, nell'ordine di ruolo e nel limite dei posti da conferire, i capi squadra in possesso dell'incondizionata idoneità psico-fisica e di un'anzianità di almeno cinque anni alla data del 1° gennaio nella previgente qualifica o nell'attuale profilo professionale di capo squadra che producano apposita domanda con le modalità ed entro il termine previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 13.

Prova selettiva

1. Analogamente a quanto previsto per il conferimento dei posti di capo squadra, la prova selettiva per l'ammissione al corso di formazione per capi reparto consiste in una prova attitudinale articolata in forma di questionario a risposta a scelta multipla sui seguenti argomenti:

tecniche ed interventi di soccorso;

direzione della squadra ed utilizzazione delle attrezzature nelle operazioni di intervento.

2. La prova selettiva si intende superata se il candidato ha risposto ad un numero minimo di domande previamente determinato dalla commissione si cui al successivo articolo 14.

Art. 14.

Commissione esaminatrice della prova selettiva

1. La composizione della commissione esaminatrice della prova selettiva per l'ammissione al corso di formazione per capo reparto, è quella prevista dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

Art. 15.

Ammissione al corso

1. I candidati che hanno superato la prova selettiva di cui all'articolo 13 sono ammessi al corso di formazione professionale della durata minima di quattro settimane.

2. Il corso è organizzato in orario di servizio.

Art. 16.

Materie del corso

1. Le materie oggetto del corso di formazione per il conferimento dei posti vacanti del profilo professionale di capo reparto sono quelle indicate all'art. 6 del presente regolamento con l'aggiunta delle seguenti:

radiometria;
gestione del turno e dei servizi di caserma;
gestione degli automezzi;
trasmissioni.

Art. 17.

Esame finale

1. Per l'ammissione all'esame finale del corso per capo reparto, per le modalità di svolgimento dello stesso, nonché per la composizione della commissione esaminatrice si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 18.

Graduatoria di merito e conferimento dei posti

1. La Commissione giudicatrice dell'esame, finale del corso di formazione per capo reparto, ultimata le operazioni di valutazione, forma la graduatoria di merito.

2. I capi squadra idonei sono inquadrati nel profilo professionale di capo reparto, con la decorrenza prevista dall'art. 88, comma 2, della legge provinciale n. 5/1992, nel rispetto dell'ordine di ruolo del profilo professionale di provenienza o, limitatamente agli idonei in possesso di pari anzianità di permanenza nel profilo professionale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente comma 1.

3. I posti non conferiti per mancanza di idonei sono portati in aumento ai posti che si renderanno vacanti nell'anno successivo.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 1992

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1993

Registro n. 3, foglio n. 62 - MANGANELLI

93R0179

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallini, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi GIULIO MONTENUMPRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Sano

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BIANCHI PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Forrelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54

MODENA
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 21F

PARMA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Libreria PIAZZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a.r.l.
Via Farini, 10M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgio Egidio
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

Libreria TERGESTE S.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prachiuso, 19

Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchie, 13

Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIOVIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59

Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124

Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCÒ UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANINELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Manneli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrera

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Carli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. D. Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università

Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Carini, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuizi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessone

Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 69/62

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI EM
Via Capriglione, 42-44

ISERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BERTOLLO TRE RE
Corso Alinari, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZA
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATTERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Casale, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIACIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA
Via Eina, 353/355

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILOTTI ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FI ACCOVIDIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LUCIF
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Onando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Corlese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42/2

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Medici, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Imani & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARNI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Balder Michele
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VERONA
Libreria GHEPFI & BARBATO
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldo, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flacciovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000	
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000	
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 664.000	
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 9 3 *

L. 2.600